

Cuneo, lì 18 gennaio 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 02/2016

LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA IN AGRICOLTURA

Nella Legge Finanziaria 2016 pubblicata recentemente sulla Gazzetta Ufficiale sono contenute significative novità fiscali per il settore dell'agricoltura, che di seguito si elencano:

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.

L'esenzione IRAP è riconosciuta anche:

- **alle cooperative e loro consorzi** che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, **servizi nel settore selviculturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- **alle cooperative e loro consorzi** di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Resta ferma la soggettività IRAP per le attività di **agriturismo** e di **allevamento** e per le **attività connesse** rientranti nell'art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI PRODUTTORI AGRICOLI

La **deduzione riconosciuta ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti** di cui all'art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97 è ora **"ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"**.

MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO

In sede di approvazione della Legge Finanziaria è stata **eliminata** la disposizione che prevedeva l'**abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero** per i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

È disposto l'**aumento dal 12% al 15%** dell'imposta di registro sui **trasferimenti di terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi** dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con un apposito DM saranno aumentate le percentuali di compensazione:

- applicabili a **specifici prodotti del settore lattiero-caseario** in misura **non superiore al 10%**;
- applicabili (**per il 2016**) **agli animali vivi** in misura non superiore al 7,7% per i bovini ed all'8% per i suini.

Infine, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, a decorrere **dal 2016**, è **aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario**.

PRODUZIONE/CESSIONE ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (**dal 2016** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) è previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse e producono reddito agrario**.

Per la produzione di energia **oltre i citati limiti**, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione delle quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile **optare** per la determinazione del reddito nei modi ordinari.